



Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft
Association pour la formation professionnelle en assurance
Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione

Standard minimi

per la formazione e formazione continua di
intermediarie e intermediari assicurativi
conformemente all'art. art. 43 LSA

Versione 05.01.2024

Organizzazione di settore:

Associazione per la formazione professionale dell'assicurazione AFA
Laupenstrasse 10, CH-3008 Berna
Tel. 031 328 26 26
E-Mail: info@vbv-afa.ch

© Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione AFA, 2024

Sommario

Capitolo 1: disposizioni generali	- 5 -
Art. 1 Associazioni di categoria che hanno contribuito agli standard minimi	
Art. 2 Oggetto	
Art. 3 Panoramica degli elementi di sistema degli standard minimi	
Capitolo 2: requisiti relativi a capacità e conoscenze Profili di qualificazione formazione e formazione continua	- 6 -
Art. 4 Profili di qualificazione per gli standard minimi secondo l'art. 190 OS	
Art. 5 Requisiti generali per tutti gli esami degli standard minimi	
Capitolo 3: esami per dimostrare le capacità e le conoscenze a livello di formazione	- 8 -
Sezione 1: esami per i profili «tutti i rami», «vita» e «non vita»	- 8 -
Art. 6 Scopo e profili d'esame	
Art. 7 Svolgimento	
Art. 8 Parti d'esame e requisiti	
Art. 9 Certificato	
Art. 10 Ripetizione	
Art. 11 Registrazione	
Sezione 2: esami per l'intermediazione con mandato per prodotti specifici	-10-
Art. 12 Scopo dell'esame	
Art. 13 Rami assicurativi con mandato per prodotti specifici	
Art. 14 Svolgimento	
Art. 15 Parti d'esame e requisiti	
Art. 16 Certificato	
Art. 17 Ripetizione	
Art. 18 Registrazione	
Art. 19 Meccanismo per l'introduzione di ulteriori esami	
Sezione 3: riconoscimento di esami equivalenti o di altri certificati equivalenti	-12-
Art. 20 Condizioni per il riconoscimento dell'equipollenza	
Art. 21 Attestati esteri	
Sezione 4: contatti con la clientela a scopo formativo	-13-
Art. 22 Contatti con la clientela da parte di future intermediarie e futuri intermediari assicurativi	
Art. 23 Misure a tutela delle assicurate e degli assicurati	
Art. 24 Controllo degli elementi di sistema da parte dell'organizzazione di settore	
Capitolo 4: esami a prova delle capacità e delle conoscenze nella for-	

- Allegato 1: profili di qualificazione per gli esami nell'ambito degli standard minimi *(come documento separato!)*
- Allegato 2: disposizioni transitorie per la formazione durante il periodo transitorio della LSA dall'1.1.2024 al 31.12.2025 nonché per la formazione continua dall'entrata in vigore degli standard minimi
- Allegato 3: pianificazione dell'organizzazione di settore per l'attuazione degli standard minimi

Capitolo 1: disposizioni generali

Art. 1 Associazioni di categoria che hanno contribuito agli standard minimi

- 1 Sulla base dell'art. 43 cpv. 2 LSA, l'organizzazione di settore (AFA) definisce, in accordo con le associazioni di categoria, quali
 - a) Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), Zurigo,
 - b) Federazione Svizzera degli Agenti Generali di Assicurazione (FSAGA), Berna,
 - c) Swiss Insurance Brokers Association (SIBA), Basilea,
 - d) Association des Courtiers en Assurances (ACA), Prévelengues,
 - e) curafutura – Gli assicuratori-malattia innovativi, Berna,
 - f) santésuisse – Die Schweizer Krankenversicherer, Solothurn,gli standard minimi esposti di seguito.
- 2 Le associazioni menzionate rappresentano
 - a) i rami assicurativi attivi nel mercato svizzero,
 - b) la prospettiva delle compagnie di assicurazione nonché delle intermediarie e degli intermediari assicurativi,
 - c) le piccole e grandi strutture operative delle intermediarie e degli intermediari assicurativi.
- 3 L'autoregolamentazione mediante questi standard minimi non concerne le intermediarie e gli intermediari attivi nella riassicurazione.

Art. 2 Oggetto

Oggetto degli standard minimi secondo l'art. 190 OS sono:

- a) i requisiti posti alle intermediarie e agli intermediari assicurativi al fine di garantire l'esercizio professionale e la protezione degli assicurati,
- b) i dettagli su come fornire la prova delle capacità e delle conoscenze mediante esami nell'ambito della formazione e formazione continua,
- c) le misure di accompagnamento a tutela delle assicurate e degli assicurati, adottate dalle compagnie di assicurazione, dalle intermediarie e dagli intermediari assicurativi e dall'organizzazione di settore nell'ambito della formazione,
- d) la garanzia del rispetto degli standard minimi da parte dell'organizzazione di settore.

Art. 3 Panoramica degli elementi di sistema degli standard minimi

1 Preparazione dell'esame

Le persone che desiderano intraprendere un'attività assicurativa ai sensi dell'art. 40 LSA di norma seguono una formazione e/o un corso di preparazione dell'esame prima di sostenere l'esame richiesto. Gli standard minimi non forniscono direttive sul genere di formazione.

2 Prova delle capacità e delle conoscenze mediante esame

- a) Le capacità e le conoscenze necessarie per l'esercizio dell'intermediazione assicurativa sono definite in profili di qualificazione e devono essere regolarmente dimostrate attraverso il superamento di un esame, che rappresenta una delle condizioni di abilitazione. La commissione d'esame dell'organizzazione di settore ha la facoltà di ammettere delle eccezioni o di riconoscere certificati equivalenti.
- b) A differenza dell'esame secondo un approccio unico per tutti i rami, che è una delle condizioni di abilitazione per l'intermediazione assicurativa in tutti i rami assicurativi (ad eccezione della riassicurazione), tutti gli altri esami comportano un'abilitazione limitata all'intermediazione assicurativa per determinati rami o prodotti assicurativi.
- c) Le intermediarie e gli intermediari assicurativi con abilitazione limitata che desiderano ampliare la propria gamma di attività devono prima dimostrare di possedere le capacità e le conoscenze richieste dagli standard minimi sostenendo un esame.

3 Registrazione e portale informativo

- a) Tutte le intermediarie e tutti gli intermediari assicurativi non vincolati devono richiedere l'iscrizione al registro FINMA (art. 41 cpv. 1 LSA).
- b) Su mandato delle associazioni di categoria degli standard minimi, l'organizzazione di settore gestisce un registro settoriale per le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati.
- c) Il registro settoriale supporta le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati nell'adempimento dell'obbligo di informare di cui all'art. 45 LSA cpv. 1 lett. c che hanno nei confronti delle assicurate e degli assicurati.

4 Prova della formazione continua

Sostenendo test scritti online a cadenza biennale le intermediarie e gli intermediari assicurativi dimostrano l'attualità delle loro capacità e conoscenze, ricertificando così la propria abilitazione. I test sono focalizzati sugli aggiornamenti, in particolare in relazione a cambiamenti nelle regolamentazioni ed evoluzioni nel mercato.

Capitolo 2: requisiti relativi a capacità e conoscenze | Profili di qualificazione formazione e formazione continua

Art. 4 Profili di qualificazione per gli standard minimi secondo l'art. 190 OS

1 L'art. 190 OS stabilisce che gli standard minimi «devono comprendere i seguenti requisiti posti agli intermediari assicurativi»:

- a. capacità, segnatamente nei settori:
 - 1. acquisizione di clienti,
 - 2. consulenza alla clientela,
 - 3. assistenza alla clientela;

- b. conoscenze di base del settore delle assicurazioni;
- c. conoscenze in funzione dell'attività, segnatamente nei settori:
 - 1. assicurazione di cose, persone e contro i danni patrimoniali,
 - 2. basi legali e disposizioni normative,
 - 3. prodotti.
- 2 Le capacità e le conoscenze che le intermediarie e gli intermediari assicurativi devono dimostrare per la loro attività sono definite nei profili di qualificazione. I profili di qualificazione stabiliscono anche i requisiti di prestazione per il rispettivo esame.
- 3 I profili di qualificazione di tutti gli esami sono elencati esaustivamente in allegato e costituiscono parte integrante degli standard minimi.

Art. 5 Requisiti generali per tutti gli esami degli standard minimi

Per tutti gli esami degli standard minimi si applicano i requisiti elencati di seguito.

- a) Validità dei contenuti:

gli esami coprono le rispettive competenze operative necessarie per il profilo di qualificazione.
- b) Affidabilità (attendibilità):

gli esami sono uniformi e affidabili: diverse varianti di un esame (ad esempio, se vi è la scelta tra diversi casi di studio) hanno un grado di difficoltà equivalente. Per quanto riguarda gli esami pratici, la valutazione da parte di diversi esaminatori fornisce risultati equivalenti.
- c) Capacità di distinzione:

gli esami hanno un grado di difficoltà adeguato e permettono di distinguere i candidati che hanno le competenze necessarie da quelli che non le hanno.
- d) Svolgimento:

le candidate e i candidati ricevono istruzioni chiaramente comprensibili per i compiti d'esame, dispongono di tempo sufficiente, vengono informati sulle misure in caso di comportamenti scorretti e all'occorrenza tali misure vengono attuate.
- e) Compensazione degli svantaggi:

gli esami devono essere condotti in modo da tenere conto, entro limiti ragionevoli, della compensazione degli svantaggi per le persone con disabilità al fine di garantire le pari opportunità.

Capitolo 3: esami per dimostrare le capacità e le conoscenze a livello di formazione

Gli standard minimi definiscono le condizioni quadro per gli esami. La commissione d'esame dell'organizzazione di settore emana un regolamento d'esame per le questioni amministrative.

Sezione 1: esami per i profili «tutti i rami», «vita» e «non vita»

Art. 6 Scopo e profili d'esame

- 1 L'esame ha lo scopo di determinare se le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi possiedono le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare la loro attività ai sensi dell'art. 190 OS.
- 2 Al momento dell'iscrizione all'esame, le candidate e i candidati possono scegliere tra tre profili:
 - a) **Profilo «tutti i rami»**
Esame per l'offerta e la stipula di contratti assicurativi in tutti i rami assicurativi.
 - b) **Profilo «vita»**
Esame per l'offerta e la stipula di contratti assicurativi con particolare focus sui prodotti vita.
 - c) **Profilo «non vita»**
Esame per l'offerta e la stipula di contratti assicurativi con particolare focus sui prodotti non vita.
- 3 I requisiti di prestazione per i profili «tutti i rami», «vita» e «non vita» sono illustrati in dettaglio nei profili di qualificazione riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante dei presenti standard minimi.

Art. 7 Svolgimento

- 1 L'esame è organizzato dalla commissione d'esame dell'organizzazione di settore ed è offerto nelle tre lingue nazionali principali: tedesco, francese e italiano.
- 2 Esso consiste in una parte scritta, una orale e una pratica. L'organizzazione dell'esame garantisce l'identità delle candidate e dei candidati e l'integrità dell'esame.
- 3 Ai sensi dell'art. 190a cpv. 2 OS lo svolgimento degli esami può essere commissionato anche a terzi.

Art. 8 Parti d'esame e requisiti

- 1 Sulla base di compiti orientati alla pratica, nell'esame vengono verificate le capacità e le conoscenze richieste nel profilo di qualificazione, sia per quanto riguarda le competenze professionali sia quelle pratiche.
- 2 a) Prova delle competenze professionali (conoscenze)

Partendo da una situazione pratica complessa e/o da brevi descrizioni di casi supplementari, le candidate e i candidati elaborano diversi compiti. Tali compiti richiedono in particolare di analizzare la situazione data, di trarre conclusioni, di definire azioni in base alla situazione e di rispondere a domande riguardanti temi specifici dell'ambito assicurativo.

b) Prova delle competenze pratiche (capacità)

Le candidate e i candidati analizzano e simulano una tipica situazione di consulenza con un'assicurata o un assicurato sulla base di un compito preparato.

Si parte da un caso pratico tratto dall'attività di intermediazione. Le candidate e i candidati hanno il tempo di analizzare il caso e successivamente di riassumere gli aspetti più importanti delle loro osservazioni e conclusioni sul caso di consulenza in esame. In questo modo, possono dimostrare come informano la clientela nel contatto diretto tramite i canali di distribuzione classici (faccia a faccia, telefono, chat, e-mail) e come li aiutano a prendere una decisione.

3 Le risposte delle candidate e dei candidati a domande chiuse vengono valutate automaticamente, mentre le risposte a domande aperte vengono valutate da un'esperta/o.

4 I criteri di valutazione sono:

- a) correttezza in termini di contenuto e accuratezza tecnica delle informazioni fornite alla/al cliente sui prodotti assicurativi;
- b) comprensione e valutazione adeguate della situazione del/della cliente e conclusioni corrette per la scelta delle giuste soluzioni assicurative;
- c) considerazione attiva degli obblighi d'informare e di diligenza (regole di condotta) nei confronti delle assicurate e degli assicurati.

Art. 9 Certificato

1 Il certificato di superamento dell'esame viene rilasciato in forma digitale.

2 Il certificato attesta che le candidate e i candidati che hanno superato l'esame

- a) con il profilo «tutti i rami» possiedono le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare l'attività di intermediazione in tutti i rami assicurativi (eccetto la riassicurazione) e per il titolo di intermediario/a assicurativo/a AFA,
- b) con il profilo «vita» possiedono le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare l'attività di intermediazione nel ramo assicurativo «vita» (compresa l'assicurazione vita qualificata),
- c) con il profilo «non vita», possiedono le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare l'attività di intermediazione nel ramo assicurativo «non vita» (compresa l'assicurazione malattie).

Art. 10 Ripetizione

In caso di mancato superamento, l'esame può essere ripetuto.

Art. 11 Registrazione

- 1 La registrazione presso la FINMA per l'abilitazione all'esercizio dell'attività può essere richiesta dopo il superamento dell'esame (art. 41 LSA).
- 2 Per le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati, l'iscrizione nel registro settoriale dell'organizzazione di settore con la relativa indicazione del certificato ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 avviene automaticamente una volta superato l'esame.

Sezione 2: esami per l'intermediazione con mandato per prodotti specifici

Art. 12 Scopo dell'esame

L'esame ha lo scopo di determinare se le candidate e i candidati possiedono le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare la loro attività ai sensi dell'art. 190 OS e se soddisfano i requisiti del profilo di qualificazione per uno dei rami assicurativi elencati all'art. 13. Il superamento dell'esame è uno dei requisiti per la registrazione come intermediaria/o assicurativa/o con mandato per prodotti specifici del rispettivo ramo assicurativo.

Art. 13 Rami assicurativi con mandato per prodotti specifici

- 1 Gli esami per l'intermediazione assicurativa con mandato per prodotti specifici possono essere sostenuti nei seguenti rami assicurativi:
 - a) assicurazioni malattie;
 - b) assicurazioni veicoli a motore;
 - c) assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali.
- 2 Il rispettivo esame rappresenta un requisito di abilitazione soltanto per il ramo assicurativo o il mandato per prodotti specifici oggetto d'esame.

Art. 14 Svolgimento

Gli esami per l'intermediazione con mandato per prodotti specifici, salvo che il relativo svolgimento non sia affidato a terzi (ai sensi dell'art. 190a, cpv 2, OS), sono organizzati dalla commissione d'esame dell'organizzazione di settore e sono offerti nelle tre lingue nazionali principali: tedesco, francese e italiano.

Art. 15 Parti d'esame e requisiti

- 1 Negli esami per l'intermediazione con mandato per prodotti specifici, le competenze operative sono verificate sulla base di compiti orientati alla pratica.
- 2 Questi riguardano in particolare i seguenti ambiti:
 - a) conoscenze di base in materia di diritto sulla sorveglianza degli assicuratori e diritto sul contratto d'assicurazione:
 - obblighi di sorveglianza: in particolare l'obbligo di informare le assicurate e gli assicurati;
 - requisiti del diritto sul contratto d'assicurazione.
 - b) regole di condotta nei confronti delle assicurate e degli assicurati: secondo il capitolo 3.2 del profilo di qualificazione (comportamenti).
- 3 Conoscenza specifica del prodotto del rispettivo ramo assicurativo o della categoria di prodotti:
 - a) assicurazioni malattie;
 - b) assicurazioni veicoli a motore;
 - c) assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali.

Art. 16 Certificato

- 1 Il certificato di superamento dell'esame viene rilasciato in forma digitale.
- 2 Il certificato attesta che le candidate e i candidati che hanno superato l'esame possiedono le capacità e le conoscenze necessarie per esercitare l'attività di intermediazione con mandato per prodotti specifici, con l'aggiunta del ramo oggetto d'esame.

Art. 17 Ripetizione

In caso di mancato superamento, l'esame può essere ripetuto.

Art. 18 Registrazione

- 1 La registrazione presso la FINMA per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di intermediaria/o assicurativa/o non vincolata/o con mandato per prodotti specifici può essere richiesta dopo il superamento dell'esame (a condizione che siano soddisfatti gli altri requisiti della FINMA).
- 2 Per gli intermediari assicurativi vincolati, l'iscrizione nel registro settoriale dell'organizzazione di settore avviene una volta superato l'esame.

Art. 19 Meccanismo per l'introduzione di ulteriori esami

- 1 Le compagnie di assicurazione e le intermediarie e gli intermediari assicurativi possono richiedere esami relativi ad ulteriori rami assicurativi per i quali deve essere possibile l'intermediazione con mandato per prodotti specifici. In una prima fase, per tali

richieste si raccoglie la presa di posizione dell'associazione di categoria richiedente (di cui all'art. 1) in merito all'interesse maggiore.

- 2 Successivamente è necessario determinare i campi d'attività del profilo di qualificazione e i gruppi di persone coinvolti. In consultazione con le associazioni di categoria (di cui all'art. 1), vanno elaborati i criteri e definiti i requisiti per la prova specifica delle capacità e delle conoscenze.
- 3 I nuovi esami richiedono una revisione parziale degli standard minimi e il riconoscimento da parte della FINMA.

Sezione 3: riconoscimento di esami equivalenti o di altri certificati equivalenti

Art. 20 Condizioni per il riconoscimento dell'equipollenza

Su richiesta, altri esami possono essere riconosciuti dalla commissione d'esame dell'organizzazione di settore come equivalenti agli esami elencati nel capitolo 3, sezioni 1 e 2. Le informazioni relative all'esame devono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni esposte di seguito.

1 Condizioni istituzionali

- a) un'associazione professionale o di categoria riconosciuta dal diritto in materia di formazione funge da organo responsabile dell'esame;
- b) l'organo responsabile è direttamente coinvolto nella pratica professionale e nel mercato del lavoro;
- c) l'esame si basa su un profilo professionale;
- d) un regolamento d'esame disciplina le condizioni di abilitazione;
- e) la via di ricorso (opposizioni e ricorsi) e la procedura da seguire sono definite.

2 Condizioni sulla forma e sul contenuto dell'esame

Le informazioni relative all'esame devono inoltre dimostrare che le capacità e le conoscenze richieste dal profilo di qualificazione degli standard minimi per un esame vengono raggiunte anche nell'esame alternativo. A tal fine, i richiedenti documentano quanto segue:

- a) il profilo di qualificazione;
- b) il modo in cui vengono dimostrate le competenze professionali e pratiche;
- c) un modello d'esame.

3 Riconoscimento e attestazione

Le condizioni per il riconoscimento dell'equipollenza di un esame alternativo sono soddisfatte se la perizia della commissione d'esame dell'organizzazione di settore attesta le condizioni di cui all'art. 21, cpv. 1 e 2. La commissione d'esame dell'organizzazione di settore in un primo momento rilascia al richiedente un'attestazione della durata di tre anni. Alla scadenza di tale periodo, la commissione d'esame

convalida il rispetto delle condizioni di riconoscimento ai sensi dei cpv. 1 e 2. In caso di reclami, la commissione d'esame è autorizzata a chiedere l'attuazione di miglioramenti in qualsiasi momento.

4 Procedura, **documentazione, costi**

La commissione d'esame fornisce spiegazioni più dettagliate sulla procedura e sui criteri per la documentazione all'interno del regolamento d'esame. I costi della procedura sono a carico dei richiedenti.

Art. 21 Attestati esteri

- 1 Qualsiasi titolare di attestati esteri che desideri la registrazione in Svizzera per l'attività quale intermediaria/o assicurativa/o nel ramo dell'assicurazione privata o dell'assicurazione malattie deve superare l'esame di intermediaria/o assicurativa/o AFA o un esame riconosciuto come equivalente in Svizzera.
- 2 Ciò vale con la riserva che la Confederazione non adotti disposizioni derogatorie sulla base di un diritto sovraordinato nel quadro di trattati internazionali.

Sezione 4: contatti con la clientela a scopo formativo

Art. 22 Contatti con la clientela da parte di future intermediarie e futuri intermediari assicurativi

Il commento relativo all'art. 190 cpv. 1 OS (modifica del 2.6.2023. p. 77) consentono alle future intermediarie e ai futuri intermediari assicurativi quanto segue: «Al fine di garantire una formazione orientata alla prassi nei moduli più avanzati gli intermediari assicurativi possono curare in modo autonomo contatti con i clienti, purché negli standard minimi elaborati dal settore e approvati dalla FINMA siano previste determinate condizioni a tutela degli assicurati».

1 **Abilitazioni interessate**

Il regolamento si applica alle future intermediarie e ai futuri intermediari assicurativi che aspirano all'abilitazione all'attività di intermediazione con profilo «tutti i rami», «vita» o «non vita». L'attività si svolge presso una compagnia di assicurazione sottoposta a vigilanza o presso un'intermediaria/o assicurativa/o sottoposta/o a vigilanza.

2 **Utilizzo dello status per una sola volta**

Lo status «in formazione» può essere utilizzato una sola volta per persona.

3 **Limiti di tempo**

- a) Le intermediarie e gli intermediari assicurativi «in formazione» vengono registrati per un periodo massimo di 24 mesi, dalla data di inizio del contratto fino alla data dell'esame. Entro questo periodo di tempo occorre superare l'esame.

- b) Nei primi 18 mesi di attività come intermediaria/o assicurativa/o, per l'intermediazione di prodotti assicurativi vita e malattie non sono consentiti contatti autonomi con la clientela, vale a dire contatti non accompagnati da un'intermediaria/o assicurativa/o abilitata/o.

Art. 23 Misure adottate dalle compagnie di assicurazione nonché dalle intermediarie e dagli intermediari assicurativi formatori a tutela delle assicurate e degli assicurati

Le compagnie di assicurazione nonché le intermediarie e gli intermediari assicurativi formatori assicurano che le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi dispongano delle capacità e delle conoscenze necessarie per svolgere la loro attività nell'ambito dei contatti con la clientela e che la tutela delle assicurate e degli assicurati sia garantita, adottando le misure esposte di seguito durante la fase di formazione.

- a) **Iscrizione nel registro:** iscrivono le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi all'inizio del contratto attraverso un'interfaccia digitale. Li inseriscono nel registro con l'aggiunta «in formazione».
- b) **Dichiarazione di responsabilità:** ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. d LSA, chiariscono la responsabilità contrattuale e civile, richiamano l'attenzione delle/gli assicurate/i sulla stessa e la dichiarano nella scheda informativa.
- c) **Formazione strutturata:** formano le future intermediarie e i futuri intermediari assicurativi sulle tematiche assicurative (ambiti delle competenze operative) in cui devono svolgere incarichi pratici.
- d) **Verifiche interne di selezione:** permettono di svolgere gli incarichi non accompagnati con la clientela soltanto alle future e ai futuri intermediari assicurativi che nelle verifiche interne, svolte sotto forma di esami scritti, dimostrano di disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per gli incarichi. Tali verifiche devono essere conservate per scopi di vigilanza fino al superamento dell'esame.

Art. 24 Controllo degli elementi di sistema da parte dell'organizzazione di settore

L'organizzazione di settore controlla l'implementazione degli elementi di sistema per la garanzia della qualità della formazione delle intermediarie e degli intermediari da parte delle compagnie di assicurazione e delle intermediarie e degli intermediari assicurativi formatori adottando le misure esposte di seguito.

- a) **Certificazione della formazione e degli esami:** le compagnie e le intermediarie e gli intermediari assicurativi formatori devono dimostrare, mediante documentazione, di disporre di un programma di formazione strutturato con verifiche interne obbligatorie per le future e i futuri intermediari assicurativi. L'organizzazione di settore certifica l'esame interno di formazione della compagnia di assicurazione o delle intermediarie e degli intermediari assicurativi formatori (per la prima volta, prima che inizino a reclutare intermediarie e intermediari assicurativi «in formazione»).
- b) **Registrazione:** l'organizzazione di settore garantisce l'iscrizione nel registro settoriale delle future intermediarie e dei futuri intermediari assicurativi attra-

verso un'interfaccia digitale. Le compagnie di assicurazione e le intermediarie e gli intermediari assicurativi formatori sono responsabili dell'iscrizione nel registro settoriale alla data di inizio del contratto.

- c) **Verifica dei termini per la formazione:** l'organizzazione di settore determina automaticamente, tramite l'iscrizione nel registro, se i limiti massimi di tempo indicati nell'art. 22 cpv. 3 per il superamento dell'esame da parte delle intermediarie e degli intermediari assicurativi sono rispettati.
- d) **Cancellazione delle registrazioni scadute:** l'organizzazione di settore procede alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di coloro che non superano l'esame entro i limiti di tempo massimi di cui all'art. 22 cpv. 3. Di conseguenza, decade anche l'autorizzazione provvisoria a «curare in modo autonomo contatti con i clienti».
- e) **Proroga:** una proroga dei limiti massimi di tempo va richiesta per iscritto alla commissione d'esame dell'organizzazione di settore. I possibili motivi alla base di tale richiesta sono definiti in accordo con la FINMA ed elencati nel regolamento d'esame.

Capitolo 4: esami a prova delle capacità e delle conoscenze nella formazione continua | Prove della formazione continua per intermediarie e intermediari assicurativi abilitati

Art. 25 Scopo dell'esame

Fornendo una prova della loro formazione continua, le intermediarie e gli intermediari assicurativi abilitati possono dimostrare che le loro capacità e conoscenze soddisfano i requisiti attuali delle loro attività. Su questa base la loro abilitazione viene ricertificata.

Art. 26 Frequenza e svolgimento

- 1 Le intermediarie e gli intermediari assicurativi che ottengono ora l'abilitazione in conformità agli standard minimi ricevono la richiesta di una prova della formazione continua per la prima volta due anni dopo la data di registrazione.
- 2 Le intermediarie e gli intermediari assicurativi già abilitati ricevono la richiesta di una prova della formazione continua due anni dopo l'ultima prova della formazione continua conclusa con successo. Per determinare la data di presentazione della prova della formazione continua fa fede la data dell'ultima prova della formazione continua. Per motivi amministrativi, è concesso un margine di tre mesi rispetto a questa data.
- 3 Le prove della formazione continua vengono organizzate dalla commissione d'esame dell'organizzazione di settore e sono offerte nelle tre lingue nazionali principali: tedesco, francese e italiano. Si tengono a distanza sotto forma di esame online. Mediante il proctoring si garantisce che gli esami siano a prova di imbrogli.

4 Conformemente all'art. 190a cpv. 2 OS lo svolgimento può essere commissionato anche a terzi.

Art. 27 Requisiti e oggetto d'esame

- 1 Oggetto delle prove della formazione continua è il mantenimento e l'aggiornamento delle capacità e delle conoscenze necessarie per l'attività di intermediazione. Di particolare rilievo sono
 - a) i cambiamenti nelle regolamentazioni da parte del legislatore e della FINMA,
 - b) i cambiamenti nelle basi giuridiche e nelle ordinanze che riguardano i rispettivi rami assicurativi,
 - c) le innovazioni nel mercato, nei prodotti o nei canali di vendita.
- 2 I compiti d'esame vengono assegnati dalla commissione d'esame dell'organizzazione di settore, in accordo con i comitati di esperti delle associazioni di categoria di cui all'art. 1.

Art. 28 Certificato

- 1 Una volta superata la prova della formazione continua, l'organizzazione di settore rilascia un certificato digitale.
- 2 Per le intermediarie e gli intermediari assicurativi vincolati, il certificato nel registro settoriale dell'organizzazione di settore attiva la ricertificazione automatica.

Art. 29 Ripetizione / inosservanza

- 1 Chi non supera l'esame può ripeterlo entro un anno.
- 2 Se la prova della formazione continua non viene fornita entro tre anni dall'ultima prova della formazione continua, ai sensi dell'art. 190a cpv. 3 OS l'organizzazione di settore deve segnalarlo alla FINMA.

Art. 30 Riconoscimento di prove della formazione continua equivalenti

La commissione d'esame dell'organizzazione di settore stila un elenco di diplomi che possono essere riconosciuti come equivalenti alla prova della formazione continua entro un periodo di due anni dalla data dell'ultima prova della formazione continua (superata).

Capitolo 5: organizzazione degli standard minimi

Sezione 1: commissione d'esame dell'organizzazione di settore

La commissione d'esame dell'organizzazione di settore è responsabile della progettazione, dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami per la formazione e la formazione continua nonché della valutazione dell'equipollenza di esami o di prove della formazione continua alternativi.

Art. 31 Commissione paritetica

- 1 La commissione d'esame dell'organizzazione di settore è composta da sette persone: il presidente, due rappresentanti delle assicurazioni private, due delle assicurazioni malattie nonché due delle intermediarie e degli intermediari assicurativi.
- 2 L'elezione viene effettuata dal comitato dell'AFA. Le associazioni di categoria hanno il diritto di proporre i propri rappresentanti.
- 3 Per tenere conto delle esigenze specifiche delle intermediarie e degli intermediari assicurativi vincolati o non vincolati o dei singoli rami assicurativi, il lavoro può essere svolto all'interno di comitati di esperti.
- 4 La commissione d'esame dell'organizzazione di settore si autocostruisce; la o il presidente viene invece eletta/o dal comitato dell'AFA.

Art. 32 Compiti

La commissione d'esame dell'organizzazione di settore

- a) emana il regolamento d'esame ed eventuali altri documenti relativi all'attuazione,
- b) programma e organizza gli esami e le prove della formazione continua previsti dagli standard minimi,
- c) verifica regolarmente i profili di qualificazione degli standard minimi per garantire che siano attuali e apporta gli adeguamenti necessari conformemente alle modifiche delle norme giuridiche, alle esigenze del settore e del mercato del lavoro,
- d) definisce e aggiorna i contenuti degli esami e delle prove della formazione continua,
- e) valuta l'equipollenza di esami o altri attestati e decide in merito al loro riconoscimento,
- f) è l'interlocutore della FINMA per questioni di convalida e garanzia della qualità relative agli esami e alle prove della formazione continua previsti dagli standard minimi.

Sezione 2: via di ricorso

Art. 33 Istanze di ricorso

- 1 L'organizzazione di settore nomina una commissione per le opposizioni, i cui membri non possono far parte contemporaneamente della commissione d'esame dell'organizzazione di settore.
- 2 Se un'opposizione viene respinta dalla commissione per le opposizioni, il richiedente può adire le vie legali ordinarie.

Art. 34 Trattamento delle opposizioni

- 1 La commissione per le opposizioni è responsabile dei ricorsi contro le decisioni della commissione d'esame dell'organizzazione di settore per quanto riguarda
 - a) l'ammissione agli esami,
 - b) il riconoscimento di esami alternativi rispetto agli esami e alle prove della formazione continua,
 - c) il superamento degli esami e/o delle prove della formazione continua.
- 2 Le opposizioni devono essere presentate per iscritto (per posta o per e-mail) alla commissione per le opposizioni entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte della commissione d'esame dell'organizzazione di settore. La decisione della commissione d'esame dell'organizzazione di settore deve essere provvista dell'indicazione scritta dei rimedi giuridici. Le opposizioni devono contenere le richieste dell'opponente e le sue concrete motivazioni.
- 3 In merito alle opposizioni decide la commissione per le opposizioni. In caso di opposizioni respinte, è possibile far valere le spese processuali.

Sezione 3: registro settoriale

Art. 35 Gestione del registro

Su mandato delle associazioni di categoria di cui all'art. 1, l'organizzazione di settore gestisce il registro settoriale delle intermediarie e degli intermediari assicurativi vincolati. Tale registro serve per l'attuazione pratica dell'art. 190a cpv. 2 OS.

Art. 36 Identificazione sicura

- 1 Il mandato di controllo ai sensi dell'art. 190a cpv. 1 OS («Le organizzazioni di categoria i cui standard minimi sono riconosciuti dalla FINMA devono controllarne il rispetto») si svolge in condizioni di vigilanza digitalizzata da parte della FINMA. Nell'ambito dello scambio di dati con la FINMA viene rilevato il numero AVS dell'intermediaria/o assicurativa/o per garantire un'identificazione sicura delle persone registrate.
- 2 Sono accessibili al pubblico i seguenti dati del registro settoriale:

- cognome, nome;
- status intermediaria/o assicurativa/o vincolata/o;
- status «in formazione» (se pertinente);
- tipo di abilitazione attuale (profilo «tutti i rami», «vita» o «non vita», oppure intermediazione con mandato per prodotti specifici);
- datore di lavoro attuale.

Art. 37 Categorie iscritte di intermediarie e intermediari assicurativi

Nel registro settoriale sono presenti le seguenti categorie di intermediarie e intermediari assicurativi vincolati:

- a) future intermediarie e futuri intermediari assicurativi in formazione per i profili «tutti i rami», «vita» e «non vita»;
- b) intermediarie e intermediari assicurativi abilitati che hanno superato uno dei seguenti esami (o un esame equivalente riconosciuto dalla commissione d'esame dell'organizzazione di settore) e siano in possesso di una prova della formazione continua attuale:
 - intermediazione con profilo «tutti i rami» (eccetto riassicurazione);
 - intermediazione con profilo «vita»;
 - intermediazione con profilo «non vita»;
 - intermediazione con mandato per prodotti specifici assicurazione malattie;
 - intermediazione con mandato per prodotti specifici assicurazione veicoli a motore;
 - intermediazione con mandato per prodotti specifici assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali.

Art. 38 Modifiche, eliminazione, disattivazione e riattivazione

- 1 Le modifiche delle iscrizioni nel registro vengono effettuate automaticamente dall'organizzazione di settore
 - a) in caso di passaggio dallo status di «intermediaria/o assicurativa/o in formazione» allo status di «intermediaria/o assicurativa/o abilitata/o»,
 - b) in caso di ricertificazione mediante la prova della formazione continua.
- 2 La cessazione della registrazione e l'eliminazione dell'iscrizione quale «intermediaria/o assicurativa/o in formazione» sono attuate automaticamente dall'organizzazione di settore se viene oltrepassato il termine massimo per il superamento dell'esame senza che sia stata garantita una proroga (cfr. art. 24 cpv. d).
- 3 Le intermediarie e gli intermediari assicurativi sono responsabili per le modifiche delle iscrizioni nel registro relative a dati come lo stato civile o il datore di lavoro.
- 4 L'iscrizione di un'intermediaria/o assicurativa/o vincolata/o viene eliminata dal registro settoriale

- a) se lei o lui ne richiede l'eliminazione,
- b) se, nonostante i solleciti, non paga le tasse per l'iscrizione nel registro o per altre prestazioni,
- c) se lei o lui non adempie più i requisiti degli standard minimi.

A partire dalla data di eliminazione, qualsiasi ulteriore attività come intermediaria/o assicurativa/o non è più conforme all'art. 41 cpv. 1 LSA.

5 Se un'intermediaria/o assicurativa/o abilitata/o desidera interrompere l'attività di intermediazione, ad esempio per motivi familiari, con l'intenzione di riprenderla entro un breve periodo di tempo, l'iscrizione nel registro settoriale può essere disattivata. Le iscrizioni nel registro disattivate non possono essere visualizzate da terzi. La riattivazione può essere richiesta in qualsiasi momento durante il periodo di validità della prova della formazione continua attuale. Se la prova della formazione continua è scaduta, deve essere presentata nuovamente.

Sezione 4: costi

Art. 39 Assunzione dei costi

Tutti i costi derivanti dalle prestazioni che rientrano nell'ambito degli standard minimi vengono addebitati alle intermediarie e agli intermediari assicurativi.

Art. 40 Determinazione delle tasse

Il comitato dell'AFA stabilisce il quadro delle tasse per le prestazioni rientranti negli standard minimi.

Sezione 5: gestione delle modifiche

Art. 41 Collaborazione con la FINMA

Per il successo dell'introduzione e del mantenimento di questi standard minimi sono necessari uno scambio e una collaborazione regolari tra la FINMA e l'organizzazione di settore. Ciò avviene nella forma adeguata e di comune intesa.

Art. 42 Riconoscimento delle modifiche degli standard minimi

L'organizzazione di settore sottopone alla FINMA le modifiche degli standard minimi per il riconoscimento. Le modifiche degli standard minimi entrano in vigore solo una volta riconosciuti dalla FINMA.

Capitolo 6: entrata in vigore, ritiro, abbandono della gestione

Art. 43 Entrata in vigore

Gli standard minimi per la formazione e la formazione continua delle intermediarie e degli intermediari assicurativi entrano in vigore alla data in cui avviene il riconoscimento da parte del Consiglio di amministrazione della FINMA. Da questa data inizia il periodo transitorio di due anni per la formazione continua.

Art. 44 Ritiro delle associazioni di categoria dagli standard minimi

- 1 Le associazioni di categoria di cui all'art. 1 possono dichiarare il proprio ritiro dagli standard minimi alla fine di ogni anno (31 dicembre).
- 2 Il termine di disdetta è di 12 mesi.
- 3 È necessario osservare i seguenti passaggi. L'associazione di categoria che desidera ritirarsi
 - a) dichiara per tempo e per iscritto alla o al presidente dell'organizzazione di settore la propria volontà di ritirarsi conformemente al cpv. 1,
 - b) informa al contempo la FINMA e le spiega come intende adempiere in futuro l'obbligo di fissare gli standard minimi per la formazione e la formazione continua delle proprie intermediarie e dei propri intermediari assicurativi (art. 43 cpv. 2 LSA),
 - c) dichiara come informerà in futuro le intermediarie e gli intermediari assicurativi ad essa affiliati o da essa rappresentati sulle disposizioni degli standard minimi per loro validi in modo tempestivo,
 - d) si impegna a saldare presso l'organizzazione di settore i pagamenti in sospeso dell'ultimo anno di affiliazione entro il termine di disdetta.

Art. 45 Abbandono della gestione degli standard minimi da parte dell'organizzazione di settore

- 1 Nel caso in cui le attività legate agli esami e i controlli degli standard minimi prescritti dalla FINMA non siano più economicamente e/o organizzativamente sostenibili per l'organizzazione di settore, quest'ultima può abbandonare la gestione degli standard minimi.
- 2 Il termine di disdetta ordinaria è di 12 mesi.
- 3 Qualora l'organizzazione di settore sia a rischio di insolvenza, il comitato dell'organizzazione di settore ha il diritto di ridurre adeguatamente il termine di disdetta se ciò può evitare l'insolvenza (cfr. art. 69d CC).
- 4 Le associazioni di categoria di cui all'art. 1 possono richiedere alla FINMA che gli standard minimi vengano portati avanti da una nuova organizzazione di settore di loro scelta.

Art. 46 Richiesta di revocare il riconoscimento degli standard minimi

L'organizzazione di settore, rappresentata dal suo comitato, può chiedere alla FINMA di revocare il riconoscimento degli standard minimi (come autoregolamentazione riconosciuta ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LFINMA). In accordo con la FINMA, decide come proseguire.

Allegato 1: profili di qualificazione per gli esami
nell'ambito degli standard minimi
Si veda il documento separato!

A.1.1. Profili di qualificazione tutti i rami e altri profili

- A.1.1.1. Profilo di qualificazione intermediaia/o assicurativa/o AFA (tutti i rami), con abilitazione in tutti i rami assicurativi
- A.1.1.2. Profilo di qualificazione «vita»
- A.1.1.3. Profilo di qualificazione «non vita»

A.1.2. Profilo di qualificazione delle intermediarie e degli intermediari assicurativi con mandato per prodotti specifici

- A.1.2.1. Profilo di qualificazione intermediarie e intermediari assicurativi con mandato per prodotti specifici: assicurazioni malattie
- A.1.2.2. Profilo di qualificazione intermediarie e intermediari assicurativi con mandato per prodotti specifici: assicurazioni veicoli a motore
- A.1.2.3. Profilo di qualificazione intermediarie e intermediari assicurativi con mandato per prodotti specifici: assicurazioni sul raccolto e contro le epidemie animali.

Allegato 2: disposizioni transitorie per la formazione durante il periodo transitorio della LSA dall'1.1.2024 al 31.12.2025 nonché per la formazione continua dall'entrata in vigore degli standard minimi

A.2.1. Esami durante il periodo transitorio

- 1 Entro il periodo transitorio stabilito dalla Confederazione ai sensi dell'art. 90a cpv. 4 LSA, le intermediarie e gli intermediari assicurativi possono sostenere l'esame di intermediaia/o assicurativa/o AFA sulla base del regolamento d'esame emanato dalla FINMA il 23 novembre 2012.
- 2 Gli esami in conformità al regolamento d'esame del 23 novembre 2012 verranno accettati fino al 30.06.2025. A partire dal 3° trimestre del 2025, le persone che si iscriveranno all'esame per intermediaia/o assicurativa/o AFA potranno sostenerlo sulla base dei nuovi standard minimi.

A.2.2. Requisiti per la registrazione dei membri di CICERO durante il periodo transitorio

A partire dall'1.1.2026 i membri di CICERO saranno trasferiti senza una nuova abilitazione nel registro settoriale, a condizione che fino al 31.12.2025 abbiano continuato ad adempiere l'obbligo di formazione continua in CICERO.

A.2.3. Esame per le intermediarie e gli intermediari assicurativi ora soggetti agli standard minimi

- 1 Le intermediarie e gli intermediari assicurativi che già prima dell'1.1.2024 soddisfacevano i requisiti della definizione di intermediario nella LSA, ma che, quali intermediari vincolati, non erano tenuti a registrarsi, devono dimostrare le capacità e le conoscenze richieste per la loro attività mediante un esame al più tardi entro la fine del periodo transitorio, a meno che non dispongano di una qualifica professionale riconosciuta.
- 2 Le intermediarie e gli intermediari assicurativi che alla data di riferimento del 31.12.2023 svolgevano la propria attività principale in una compagnia di assicurazione o presso un'intermediaria/o assicurativa/o abilitata/o da almeno tre anni, che non sono ancora registrati e che non hanno una qualifica professionale riconosciuta devono sostenere solo la parte scritta dell'esame in conformità con il regolamento del 22.11.2012; per la parte orale dell'esame, invece, sono esonerati.
- 3 Le intermediarie e gli intermediari assicurativi che lavorano per una compagnia di assicurazione o un'intermediaria/o assicurativa/o al 31.12.2023 e che non possiedono né una qualifica professionale riconosciuta né un'esperienza professionale di almeno tre anni possono dimostrare le capacità e le conoscenze richieste per la loro attività sostenendo un esame nel profilo «non vita» in conformità con il regolamento del 22.11.2012 entro la fine del periodo transitorio. Questo esame può essere sostenuto per iscritto e concerne sia le competenze professionali sia quelle pratiche.
Le persone che adempiono i suddetti requisiti, la cui attività non rientra nel profilo «non vita», devono dimostrare le proprie capacità e conoscenze entro la fine del periodo transitorio sostenendo l'esame di intermediaria/o assicurativa/o AFA in conformità al regolamento del 22.11.2012.

A.2.4. Riconoscimento di attestati equivalenti

Entro il periodo transitorio stabilito dalla Confederazione ai sensi dell'art. 90a cpv. 4 LSA, altri attestati precedentemente dichiarati equivalenti all'esame per intermediaria/o assicurativa/o AFA continueranno a essere riconosciuti dalla commissione d'esame dell'organizzazione di settore. L'elenco dei titoli equivalenti pubblicato dalla FINMA è valido fino al 31.12.2025.

A.2.5. Prova della formazione continua per intermediarie e intermediari assicurativi abilitati senza esame

Le intermediarie e gli intermediari assicurativi che sono stati registrati dalla FINMA secondo il principio del grandfathering e che non erano precedentemente membri di CICERO possono adempiere l'obbligo di formazione continua ai sensi dell'art. 190 cpv. 3 OS dall'1.1. 2024 fino al 31.12.2025 nell'ambito del sistema CICERO o fornendo la prova di un'attività di apprendimento documentata.

Allegato 3: pianificazione dell'organizzazione di settore per l'attuazione degli standard minimi (verrà finalizzato con settore + FINMA)

Tema	Termine introduzione
Percorso formativo digitale in myAFA quale aiuto per la preparazione dell'esame.	01.2024
Soluzione transitoria straordinaria per collaboratori (vincolati/non vincolati) nel servizio interno ¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> • Registrazione dei collaboratori interessati da parte della compagnia • Suddivisione dei collaboratori in categorie da parte dell'AFA • Esami categoria B • Esami categoria C – profilo non vita <p>¹⁾ Persone che al 31.12.2023 erano attive in una funzione di servizio interno</p>	02.-04.2024 05.2024 Dal 3° trim. 2024 Dal 1° trim. 2025
Esame per dimostrare le capacità e le conoscenze a <u>livello di formazione</u> <ul style="list-style-type: none"> • Modello d'esame finora in utilizzo sulla base dell'attuale catalogo degli obiettivi didattici (esame tutti i rami) • Nuovo modello d'esame sulla base dei nuovi profili di qualificazione (profili tutti i rami, non vita, vita) 	06.2025 (fino alla sessione estiva compresa) Dal 3° trim. 2025
Esame per l'intermediazione con mandato per prodotto specifico assicurazione malattie	Dal 3° trim. 2025
registro settoriale	01.1.2026
Intermediari in formazione Certificazione modelli interni di formazione ed esame delle aziende nella seconda metà del 2025	Dal 2026
Esame per l'intermediazione con mandato per prodotto specifico assicurazione grandine e veicoli a motore	3° trim. 2026
Esame per dimostrare le capacità e le conoscenze a <u>livello di formazione continua (prova della formazione continua)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Intermediarie e intermediari registrati senza esame • Membri Cicero (conteggiando il periodo di certificazione) • Intermediarie e intermediari assicurativi registrati dal 2026 (a cadenza biennale) 	Dal 3° trim. 2026 Dal 2027 Dal 2028